ORDINE
DE CAVALIERI
DEL TOSONE.

NELL'ACADEMIA
VENETIANA,
M D LVIII.

ALL'ILL.MO SIGNOR DON FRANCESCO DE MEDICI,

PRENCIPE DI FIORENZA.

ESSENDO in diuersi tempi, Illustrissimo Prencipe, state uarie l'opinioni tra gli huomini intorno all' humana felicità; l'esperienza finalmente ha fatto palese, ch'ella per la maggior parte dipende da gli habiti uirtuosi. la qual opinione, essendo da buoni seguita, produce tanto di bene, che con l'essempio della uita loro, & con dimostrar le uere ragioni, che ci possono condurre a così tranquillo & honorato fine, a se stessi, & ad altrui arrecano grandissimo giouamento: si come hora si uede essere auuenuto al Clarissimo M. Federico Badoaro, grande ornamento di questa serenissima Republica: al quale prima l'altezza del suo nobilissimo intelletto, & poi la continouata conuersatione ne gli studi, & l'esperienza de maneggi publici ha dato a conoscere, come sicuramente si possa

peruenire all'acquisto di cotanto bene: del quale, essendo egli in tal guisa pienamente fatto possessore, ha indrizzato ogni suo pensiero in essercitarlo, e con huomini di gran bontà, & di rara dottrina a tutte le genti, in quanto col mezzo delle lettere si può, communicarlo. Et percioche l'eterno & glorioso Dio ha destato nel bellissimo animo di sua Mag. questo pensiero di formar una nobile & eccellente Academia, tanto in ogni parte superiore a tutte l'altre, che infino a questo tempo si sono uedute, quanto questa marauigliosa città di splendore & di gloria tutte l'altre, & antiche, & moderne, di gran lunga trappassa, hauendola con tanti & si prudenti ordini fondata, che perauentura non si è in alcuna età ueduto essempio maggiore di per fettione, ha ella giudicato di farla col giouamento, che da lei è per nascere, in tutte le scienze & arti nobili, in quanto porti l'humana conditione, perpetuamente durabile. Percioche, insieme adunati molti eccellenti ingegni, che in ogni disciplina si

trouano

trouano in questa città di tutti i beni copiosa, ha in maniera ordinato, che fra loro hora in una, hora in altra scienza si ragiona, & discorre, tal che del continouo ne nascono uari & soaui frutti, a prò di tutti gli amatori delle lettere. La onde considerando io, quanta sia l'altezza del spirito di sua Mag. quali l'operationi di cosi honorata adunanza, & come tutte le membra debbono al capo suo ordinatamente rispondere, ho meco deliberato, seguendo in ciò le uestigie de gli altri miei Signori Academici (mentre con maggior cura all'altre opere, che piu tempo richieggono, s'attende) indrizzar a uostra Signoria Illustrisima il presente ordine del Tosone, dono a lei per ogni rispetto tanto piu conueneuole, quanto che è ripieno di que lodeuoli instituti, che a coloro masimamente si conuengono, i quali a compiuta perfettion di cosi famosa Caualleria s'ingegnano di peruenire. Et quantunque alle alte conditioni di uostra Signoria Illustrisima si ricerchino cose molto maggiori,

giori, dando ella ſegni chiariſsimi al mondo di douer amar & tener cari gli huomini dotti, imitando in queſto il magnanimo & ſapientiſsimo padre: nondimeno con queſto teſtimonio di mia particolar ſeruitù & affettione ho uoluto dimoſtrarle, che l'Academia Venetiana è diſpoſta a celebrar que Prencipi, che per meriti ne ſaranno piu degni. & pregandole in tanto lunghiſsimo & felice corſo di uita, con ſomma riuerenza & affetto le baſcio le mani.

Di V. S. Illuſtriſsima ſeruitore,

Franceſco Sanſouino, Academico Venetiano.

LE INSTITVTIONI

DELL'ORDINE
DI CAVALLERIA
DEL TOSONE,

FATTE DAL DVCA PHILIPPO
DI BORGOGNA.

PHILIPPO III auo di Carlo V. Imperatore, per diuina gratia il buon Duca di Borgogna, di Lorena, di Brabantia, & di Limburgo, Conte di Fiandra, d'Artesia, & di Borgogna, Palatino di Annonia, di Olanda, di Zelanda, & di Namurgo, Marchese del sacro Romano Imperio, Signor di Frisia, delle Saline, & di Malines, per la singolare affettione da lui sempre hauuta uerso l'ordine di Caualleria, il quale s'affaticò con ogni maniera d'accrescere & illustrare; accio che la Christiana religione, & lo stato di santa Chiesa in quella maggior pace, & tranquillità si conseruasse, che per lui si potesse, instituì ad honor del sommo Iddio, creator nostro, della uergine Maria, & di santo Andrea, l'ordine del Tosone, l'anno 1429. a di X. Gennaio: che fu quell'istesso giorno, che si congiunse in matrimonio con Madama Isabella, sua nouella sposa, sotto le infrascritte conditioni.

I.

L'ORDINE de' Cauallieri ha da ascendere al nu-

mero di XXXI, i quali fiano non men chiari per la nobiltà del fangue, che per meriti, & fenza alcuna riprenfione. Et di quefti quello s'intende il Capo, a cui per legitima fuccefsione peruerrà la Ducea di Borgogna.

II.

A CIASCVNO, che tra efsi s'ha da riceuere, è neceffario, che egli rinontii ogni ordine di Caualleria d'altro Prencipe, Compagnia, o Religione: dalla qual legge tuttauia fono eccettuati gl'Imperatori, i Re, & i Duchi, a quali fi concede, che portino le infegne d'altr'ordine, fe di quello ifteffo fono però Capi, & fupremi: alquale effetto fia folennemente conuocato il general configlio di tutti i Cauallieri; & s'intenda all'incontro, che al fupremo di quell'ordine, fia anco conceduta l'infegna di qual fi uoglia altro ordine, di cui ne fuffe ftato coronato d'altri Re, Duchi, o da Imperatori; & quefto cofi per fegno di beniuolenza, come per occafione di maggior commodo.

III.

IL SVPREMO dell'ordine ha folo auttorità di dare l'infegna del Tofone, che è una collana d'oro, doue fi ueggono fcolpite l'armi di Borgogna, in tal modo che le fue particelle accozzate, et concatenate infieme rapprefentino la forma di un focile, alquale fieno uicine fcelzi, o pietre focaie, tutte fcintillanti. dalla parte di fotto dee pendere il fegno del Tofon d'oro. Et cofi fatta catena porterà il fupremo dell'ordine, & ogniuno de' Cauallieri palefemente fcoperta ogni giorno, & chi in ciò farà mãcamento, giacerà alla pena, et paghera fempre quattro foldi per la celebratione di una

una messa, & altretanti che si hauranno da distribuire in elemosina. Ne' tempi di guerra, & di gran negoti basterà senza catena portar solamente al collo il Toson d'oro, & cadendogli à caso la catena, & spezzandosi si permette, che per racconciarla la possa dare all'orefice. E che in occasion di uiaggio, d'infirmità, & di sicurezza, doue posa apportare alcũ pericolo l'esser conosciuto, lasci anco di portarla: ma non si concede però ad alcuno di aggrandirla di quantità alcuna d'oro, ne di ornamenti di gemme, o di artificio, & molto meno, di uenderla, o d'impegnarla, o alienarla in alcun modo.

IIII.

Ogniuno, che a questo grado sarà eletto, dourà nel principio giurare di seruar santa, & inuiolabile amicitia & uerso il supremo dell'ordine, & uerso tutti i Cauallieri; e per quãto sia à lui possibile, operar tutte quelle cose, che in honore, & cõmodo di tutti ritornino, & quelle schiuar, che potessero risultare in qualche maniera in danno, o uergogna loro: e se udirà alcuno, che parli contra qual si uoglia de' Cauallieri, che non si troui presente, si farà innanzi arditamente, & senza dissimulare, si mostrerà obligato a ragguagliarne l'offeso: &, addimandato prima diligentemente quello, che fa l'offesa, s'egli intende di mantener ciò, che oppone all'offeso, & ritrouatolo pertinace; non mancherà di darne notitia al detto Caualliero.

V.

Il novello Caualliero s'intende essere obligato d'armarsi in difesa del suo signore, e supremo

dell'ordine, e de' ſuoi uaſſalli', quando ſi moueſſe alcun nimico à danni ſuoi. Et in ogni occaſione ch'eſſo Capo faceſſe guerra o per la conſeruatione dello ſtato, e della dignità ſua, o per l'eſſaltatione di ſanta Chieſa, e per difeſa della ſua libertà, ſarà tenuto a prender l'armi in ſuo fauore, & in caſo, ch'egli non ui ſi poſſa ritrouar preſente, ſuſtituirà un'altro in luogo ſuo. il quale militerà ſotto le ſue inſegne col debito ſtipendio hauendo ſufficiente ſcuſa, e legitimo impedimento di non poterlo fare, ſarà obligato à darne di ciò al ſupremo qualche notitia.

VI.

E il detto Capo tenuto a non pigliar mai impreſa di grande importanza di guerra alcuna ſenza farne prima motto alla maggior parte de' Caualllieri, e ſenza hauerne il loro parere, eccettuando le occaſioni che poteſſero uenire, nelle quali foſſe di ſilentio biſogno, o di preſtezza tale, che non ſi poteſſero communicare i diſegni con molti ſenza pericolo grande.

VII.

Se i Cauallieri ſaranno uaſſalli del ſupremo loro, non potranno ſeruire ad altro ſignore in guerra, ne metterſi a lungo uiaggio ſenza auiſarnelo prima. Non ſi uieta con tutto ciò, che ſe alcuno de' ſuoi ſudditi, che ſia di queſto iſteſſo ordine, & anco feudatario d'altri Prencipi, egli non poſſa legitimi ſignori in quella iſteſſa maniera ſeruire che faceua prima, ch'egli foſſe accettato nell'ordine. Et à coloro, che non ſaranno ſudditi del capo, ſarà permeſſo, ſecondo la ſatisfattione de gli animi loro, ſeruire ad altri ſignori nella guerra, e porti

una

in lunghe peregrinationi ma potendo cio fare senza impedimento, saranno tenuti à significarnelo primieramente con lettere sue.

VIII.

Dove fra Cauallieri nasce querela alcuna, con qualche pericolo, che non si uenga all'armi, debba il Capo, per trargli di questione, riuocare ogni controuersia nell'arbitrio suo, & di tutti i Cauallieri dell'ordine: obligando quelli, che saranno diuenuti nimici, a comparire dinanzi a tutti, & a rimetter ogni sua differenza nella decisione che sarà da loro fatta: & non potendo comparire i querelanti, ha ciascuno obligo di mandar ne i suoi procuratori.

IX.

Se ad alcuno dell'ordine sarà in alcun modo fatta souerchiaria alcuna appartẽga a tutti gli altri in qualunque maniera la sua difesa, & di tener lontana da lui, in quanto per loro si potra, ogni ingiuria, che altri cercasse di fargli.

X.

Se un Caualliero dell'ordine, che tuttauia non sia suddito, ingiurasse un'altro, ilquale si uoglia offeso al giudicio del supremo rimettere, e che quello, che offende, ricusi, douerà esso Capo con gli altri Cauallieri dell'ordine far ogni suo sforzo che all'ingiuriato non si facia souerchiaria alcuna, ma che ottenga ragione. e l'istesso osseruerà il supremo uerso quelli anchora, che non essendo suoi sudditi, si dimostreranno pronti à rimetter le sue querele in lui, ricusando la contraria parte.

XI.

Se auiene che il Duca muoua guerra ò contra

un Prencipe, ilquale habbia de' sudditi suoi in quest'ordine, o contra la patria d'alcuno de' Cauallieri, che non sia suo soggetto, in questo caso potrà senza timore, che gliene segua infamia, o senza nota di perfidia, & d'ingratitudine uerso quest'ordine, prender l'armi in difesa de' suoi Signori legitimi, e della patria sua. Ma se all'incontro alcun Prencipe, che habbia de' suoi sudditi ornati di questa dignità di Caualleria, mouerà guerra al supremo, o ad alcuno de' suoi sudditi, douranno allhora que' Cauallieri, hauendo riguardo alla strettissima amicitia, con la quale si son con gli altri dell'ordine congiunti, quanto piu honestamente potranno ricusare l'andata a cosi fatta militia; & se tuttauia il Prencipe loro non ammettesse le escusationi, ma gli costringesse a prender l'armi, si può ciò liberamente per essi fare senza nota d'infamia, intendendosi però, che il Prencipe di questi Cauallieri si truoui presente all'impresa, e che essi prima con sue lettere, & sigillate con lor sigilli ne habbiano data notitia al lor supremo.

XII.

SE AVVERRA', che alcun Cauallier dell'ordine prẽda soldo da Prencipe straniero, & che in quella guerra sia fatto prigione alcuno altro dell'ordine, egli con quel maggior studio che gli sarà possibile s'ingegnerà, doue ueda aiuto al suo scampo, di conseruargli la uita, & se per auuentura di sua propria mano l'hauesse preso, lo lascierà in quanto lui andar libero & senza taglia alcuna, se non in caso che all'incontro fosse fatto prigione il capitano dell'essercito, nelquale si ritrouasse. Et con queste

conditioni

conditioni debba il Caualliero, che intende del prender soldo da Prencipe straniero, seruirlo, & farnelo diligentemente auuertito. Alle quali non uolendo quel Principe assentire, non sarà lecito al Caualliero ritrouarsi nelle sue imprese, & in tutto lasciandolo, douerà uscir fuori de' suoi alloggiamenti.

XIII.

A CIASCVNO, che sia una uolta accettato in quest'ordine, si darà l'intiero godimento delle sue prerogatiue per tutto il tempo di sua uita, delle quali non si potrà priuare, se non commetterà cosi atroce delitto, che sia degno di questo supplicio d'esser scacciato dall'ordine, che sarà uno delle tre specie infrascritte.

XIIII.

SE ALCVNO sia conuinto d'heresia, o di hauer sentito male della fede, o che per questa cagione sia stato publicamente punito.

XV.

ET APPRESSO se sarà accusato, & in giudicio conuinto di fellonia, & di tradimento.

XVI.

SIMILMENTE se facendosi giornata dapoi, che si hauranno spiegate le bandiere, sarà conuinto di essersi uilmente fuggito, & d'hauer abbandonato o il suo Prēcipe, o altro, da cui hauesse preso soldo. Et ogn'uno che haurà in alcuna di queste tre maniere errato, & ne sia in giudicio conuinto, douerà con un'istesso consenso, et del supremo, et di tutti i Caualllieri, o almeno della maggior parte, essere scacciato dall'ordine, & esterminato, essendo nondimeno chiamato prima in giudcio ammo-

 nito,

nito, & datogli le ſue difeſe; & ſe al termine poſto non ſi ritrouerà doue ſarà ſtato citato, debba, come colpeuole, eſſere in abſenza condannato; & la medeſima forma di ragione ſi oſſeruerà per'ogn'altro ſcelerato male, che habbia alcuno dell'ordine commeſſo. Et quando alcuno de Caual lieri pretenderà hauer dal ſupremo riceuuta a tor to alcuna ingiuria, ſe gli concederà, che, eſſendo ella ſegnalata, poſſa rinuntiar le inſegne dell'ordine, dapoi che haurà primieramente richieſto, che ſiano udite le ragion ſue; & aſpettato il debito tempo; & che ſia (come ſempre biſogna) pronuntiato dalla maggior parte di que' dell'ordine, che gli ſia ſtato fatto carico; & tolto il modo di poter ottener giuſtitia per uia di giudicio. ne ad alcuno è lecito di partirſi dall' ordine, non hauendo fatto innanzi conoſcere & al ſupremo, & a gli altri Caualliueri, che a ciò fare grandiſsime, & uere cagioni lo ſtringono: lequali ſiano da loro udite, & dalla maggior parte approuate.

XVII.

Et per leuare ogni difficultà, che poteſſe naſcere intorno alla precedenza, ſi ſtatuiſce, che nell'andare, nel ſedere, nelle chieſe, ne i conſigli, ne conuenti, & ſimilmente nel nominare, nel parlare, nello ſcriuere, & in tutte quelle coſe, che appartengono all'ordine ſolamente, & non piu oltra, ella naſca dal tempo, nel qual ciaſcuno ſarà ſtato creato prima Caualliere, come ſi chiama, d'honore, & aureato; & ſe piu d'uno, in un'iſteſſo giorno, ſaranno eletti, ſia il primo luogo di quello, che precederà gli altri per età; gl'Imperatori nondimeno, i Re, & i Duchi, per le loro ſuperiori dignità, ſaranno

ranno da questa legge esenti; & fra questi anderà quello innanzi, che sarà piu antico nell' ordine; ma ne gli altri non s'hauerà risguardo ne a nobiltà di sangue, ne a grandezza di stato, ne a ricchezze, & solo si considereranno coloro, che a cosi fatto honore saranno prima de gli altri stati eletti.

XVIII.

Il che fu seruato nella prima elettione de XXII. Cauallieri, che furono fatti; & gli altri infino al numero di XXX. oltra il capo, si haueuano a creare nel prossimo general consiglio dell' ordine.

XIX.

Nel qvale hanno da esser quatro officiali, il cancelliero, il tesoriere, lo scriuano, & il Re dell'armi, che altramẽte è nominato il Toson d'oro; che intorno a gli offici, & ministeri, che ordinatamente habbiamo loro prescritti ne' libri a ciò assegnati, s'essercitano: giurando di osseruar inuiolati gli ordini loro, & di tener con grandissima fede talmente secrete le cose, che nell'ordine si tratteranno, & non si doueranno palesare, che mai da essi se ne sappia parola alcuna.

XX.

Afferma in questo capitolo il Duca Philippo hauer' hauuto in animo di edificare a spese sue in Diuona, che è città nel Ducato di Borgogna, un luogo sacro per lo culto diuino, nel tempio nominato la chiesa Ducale; & assegnarui certe rendite, dellequali si sostentassero que' cauallieri, che per auuersità di fortuna fossero uenuti in pouertà, & miseria; & oltra di ciò fabricare loro le case, doue potessero commodamente ripararsi;

ſoggiongendo queſto, che di già ne hauea formato publico inſtrumento;

XXI.

Nel coro della qual chieſa ſopra la ſedia principale aſſegnata al capo dell' ordine, ſi douea porre l'inſegna di quel ſupremo, che per tempo ſuccedeſſe nel grado; & coſi ſopra ogni ſedia l'impreſa di ciaſcun caualliero ſecondo le dette conditioni.

XXII.

Diedero da principio ordine, che ogn'anno il giorno di ſanto Andrea ſi doueſſe fare il conſiglio general de'Caualliere: ma per eſſere allhora i giorni troppo breui, & la ſtagion molto incommoda, fu riuocata la deliberatione; & conſtituito, che ſi doueſſe farlo ogni terzo anno, il ſecondo di Maggio, laſſando nondimeno l'auttorità al ſupremo di preuenir o di differire il tempo ad arbitrio ſuo; con tal condition però, che fra una dieta, & l'altra non doueſſe eſſer menor' interpoſitione, che di un'anno intiero di tempo.

XXIII.

Et accioche per niuna occaſione ſi manchi al debito tempo del conſiglio generale di trattare & riſoluere le coſe, ſopra lequali occorrerà ragionare, è ſtatuito, che ſe il ſupremo iſteſſo, o alcuno de' cauallieri non poteſſe perſonalmente ritrouarſi, debban mandare lettere di procura ad alcuno de' preſenti, che tenga il luogo ſuo. & in tal caſo gli ſarà inſieme col carico data medeſimamente la ſedia dell'abſente nel conſiglio; per laquale comparirà, & riſponderà, o farà ſua ſcuſa, offerendo alla meſſa, & in ſomma tutto quello oſſeruando,

uando, che egli farebbe, se fosse presente; & essendo condannato, deue accettare la condannagione; dando di tutto ciò subito con sue lettere auiso al Caualliere lontano.

XXIIII.

A CALENDE di Maggio si troueranno tutti i Caualliere al luogo, doue si ha da tenere il consiglio, & uerranno cosi per tempo nella sala del supremo, che possano insieme insieme andare ad udire il uespro nella Chiesa maggiore.

XXV.

APPRESSO usciranno tutti per ordine uestiti in questa maniera. Haueranno una robba lunga di drappo scarlatto, aperta dalle parti infino in terra; & nelle fissure dell'uno, & dell'altro lato, & da piedi intorno ui sarà un fregio lauorato a ricamo, che hauerà sparsi come semi scelzi, & focili; da' quali si uedranno uscire fauille assai; & fra questi istesſi i Tosoni d'oro distinti. la robba sarà dentro foderata di uaio minuto, come usano a questi tempi le donne di Brabantia, & di Fiandra per cagion di duolo: & porteranno in testa un capuccio di drappo scarlatto, & in questa maniera uestiti a due a due andranno alla Chiesa, precedendo loro pur' in habito i quattro ministri, de' quali si è già parlato.

XXVI.

LA MATTINA seguente, che è il giorno principale di cosi fatta festa, compariranno con l'istesso ordine alla Chiesa, offerendo alla messa una pezza d'oro per uno; & per gli absenti, quelli, che ne haueranno le loro procure.

XXVII.

L'ISTESSO di, che sarà il terzo di Maggio, tutti di bruno uestiti, in habito lugubre, anderanno con l'ordine medesimo alla chiesa ad udire le hore, & gli altri diuini offici, per l'anima de' morti cauallieri: & la mattina seguente si trouerannno alla messa, offerendo in oblatione un torchietto ardente, per i morti. & dapoi lo scriuano leggerà per ordine tutti i nomi, i cognomi, & i titoli de capi, & de cauallieri passati. & finita la messa, quel sacerdote, che l'hauerà celebrata, che dourà esser' il principale, canterà il de profundis, con alcun'altra oratione per l'anima de fratelli morti.

XXVIII.

ET IL seguente giorno si trouerannno i cauallieri in quell' habito, che parerà loro alla messa di nostra Donna.

XXIX.

ET IN quel medesimo, che sarà il quinto, si potrà dar principio al consiglio, che nella chiesa maggiore si dourà tenere, nel luogo, doue fanno i canonici le loro ragunanze, & i capitoli; o doue sarà dal supremo per migliore ordinato. l'elettioni tuttauia, le correttioni, & le condannagioni si doueranno fare nella chiesa, nellaquale saranno state celebrate le messe, & in queste così fatte occasioni compariranno con le robbe di scarlatto non solo i cauallieri, ma ancora i quattro ministri.

XXX.

SI hauerà da imporre un perpetuo silentio di tutto ciò, che si tratterà; & solo sarà permesso, ch' entrino

trino

trino coloro, che hauranno le procure de gli assenti, o che in alcun modo saranno stati puniti: & come che tutte le altre cose douranno esser secrete, le correttioni, & le condannagioni secretissimamente passeranno.

XXXI.

Et affine che tengano conto,& facciano maggiore stima tutti i caualliери de' bei costumi della uita, & de gli ornamenti di quella, douerà il cancelliero, come saranno ragunati, fare una oratione accommodata a cosi fatta materia, ricordando quelle cose, che alla correttione delle creanze s'appartengono, & che all'acquisto della uera uirtù, & del ualore sono necessarie: & farà appresso intẽdere all'ultimo di tutti i caualliери, che uoglia uscir fuori del consiglio, & non ritornar prima, che non sia dentro chiamato.

XXXII.

Fra questo tempo, cominciando dal supremo, faranno di mano in mano tutti i caualliери, sotto debito di sacramento, domandare, se in alcuna maniera essi hanno ueduto, o da lui udito, o da altri inteso, o se si sono peruentura accorti, che egli habbia in fatto, o in detto macchiato l'ordine di caualleria, & cõmessa alcuna cosa contra la institutione dell'ordine, onde ne possa nascer dishonore, & infamia ad alcuno de' caualliери.

XXXIII.

Et se per testimonio commune di ciascuno, o della maggior parte sarà il caualliere, che sta di fuori, conuinto d'hauer fatto mancamento contra quest' ordine, eccettuando le tre cagioni, per le quali deue esser in tutto scacciato, e richiamato

 dentro

dentro, & ammonito, o dal ſupremo, o dal cancelliere per nome ſuo, che uoglia mutar maniera di uiuere, & hauer piu riguardo al ſuo honore, alla fama, & al grado, che tiene, per non dare occaſione, che ſiniſtramente di lui ſi ragioni: & dopo coſi fatte ammonitioni ſarà di concorde parere, o dal numero maggiore condannato ſecondo il demerito ſuo; allaqual pena ſtarà non ſolo patiente, ma con molta ſofferenza.

XXXIIII.

E T queſto modo ſi terrà in tutti gli altri dall'ultimo aſcendendo infino al ſupremo; ilqual parimente ſottogiacerà alla iſteſſa legge: douendo & per ſe ſteſſo, & per l'eſſempio de gli altri, render piu particolar conto di tutti gli altri. Vſcirà adunque del colleggio, & darà luogo, che in ſua abſenza piu liberamente ſi tratti della uita, & delle attioni ſue.

XXXV.

C O M E poi apparrà la bontà, & integrità de' Caualieri, eſsi debbono eſſer lodati o dall' iſteſſo cancelliero, o dal ſupremo, ouero dal uicario ſuo non eſſendoui lui; & con molte parole confermati, a uoler perſeuerare nelle operationi, che di quel grado, & di quella dignità gli fanno degni.

XXXVI.

S E nel tempo del conſiglio generale s'udiſſe, che alcuno dell'ordine haueſſe operata coſa tanto infame, che meritaſſe d'eſſere priuo della dignità del Toſone, eſſendo egli preſente, gli ſarà fatto intendere dal ſupremo, o di ordine ſuo d'alcun'altro, che s'apparecchi a difendere, & a moſtrare l'innocenza ſua, & uolendo farlo, ſia udito. Et ſe fuori di queſto tempo del conſiglio ſarà alcuno d'alcun

delitto accusato, non si ritrouando presente, dee con lettere particolari essere ammonito, lequali habbiano il sigillo dell'ordine; & se gli mandino per lo Re dell'armi, o per altr' huomo, che a ciò sia atto, citandolo a uenire al primo consiglio per difendersi, & purgarsi di quanto gli sarà stato opposto; & se fusse cosi breue il termine, che non potesse comparire, si chiamerà al prossimo futuro consiglio: nelqual caso facendo mancamento, sarà in contumacia giudicato.

XXXVII.

Essendo conuinto il caualliere, contra cui si procede, di esser' incorso in uno de' tre delitti, per li quali ha da esser' priuato dell'ordine, gli sarà uietato per l'auenir il portar la catena d'oro, datagli dal supremo dell'ordine, o altra fatta per sua cõmissione di quella maniera istessa; facendogli intendere per lettere, scritte sotto il sigillo dell'ordine, che restituisca quella, che gli fu assegnata già, come con giuramento affermò al thesoriero dell'ordine di douer fare, quando fu creato caualliere.

XXXVIII.

Et se perauentura ricusasse dopo conuinto di restituire il Tosone, essendo suddito del supremo, sarà da lui costretto in altra maniera: & se d'altri, delibererà col consiglio, come meglio, & piu facilmente si possa rihauere.

XXXIX.

E' statuito anco, che uenendo a morte alcuno de' caualliere, gli heredi suoi sian tenuti dopo tre mesi a restituire il Tosone al thesoriero, & prender da lui quietanza di hauerlo dato.

XL.

SE IN occafion di giornata, di fcaramuccia, & altra fattione fegnalata, o di prigionia perdeffe alcuno il Tofone, prenderà cura il fupremo, che a fue fpefe fe ne gli faccia un'altro: altramente perdendofi, farà il caualliere tenuto a rifarlo del fuo, & obligato quattro mefi dopo la perdita a portarlo publicamente.

XLI.

RIMANENDO per morte di alcuno dell'ordine luogo uacuo, il fupremo, & gli altri caualliere faranno a uoti l'elettione d'un'altro, ilquale fia ornato di quelle eccellenti qualità, che di fopra fi fono narrate. nellaqual elettione, come ancora in ogn'altra cofa appartenente all'ordine, non haurà il fupremo piu di due uoti, eccettuando quelle occafioni, che di fotto fi diranno.

XLII.

IL modo di eleggere i nuoui caualliere è quefto. Quando per la morte di alcuno uacherà alcun luogo, il Re dell'armi, che altramente fi nomina il Tofon d'oro, è tenuto a darne ragguaglio al fupremo, ilqual di fubito ne farà auifati gli affenti, imponendo loro a trouarfi nel primo configlio per tal cagione; ne hauendo tempo a baftanza, fenza fallo al fecondo: & nol facendo, addurranno le cagioni, perche non poffono intrauenire: & douranno o per procuratori, o per altra uia mandar' lettere figillate del lor fegno in mano del fupremo; & in quelle il nome di colui, a cui intendono di dare il uoto loro.

XLIII.

SE uacherà qualche fedia non per morte, ma per

effere

esserne stato scacciato alcuno, haurà in questo caso cura il supremo, quando sia raunato il consiglio, che prima, che siano i Caualliери licentiati, si faccia nuoua elettione.

XLIIII.

Et la creatione de' nuoui Caualliери si farà sempre in quello istesso luogo, doue sarà solito di ridursi il consiglio generale dell' ordine; & prima che si uenga a dare i uoti, farà mentione lo scriuano di tutto ciò, che i Caualliери morti hauranno ualorosamente operato: di che dourà essere pienamente informato dal Re dell'armi.

XLV.

Prima che si uenga all'elettione, ciascuno de' Caualliери presenti, & parimente quelli, che terranno il luogo de gli assenti, dopo il supremo porranno in mezzo i nomi di coloro, iquali hanno in animo d'eleggere a questo grado; & appresso saranno ad uno ad uno dimandati dal cancelliero, se fra que' nomi ne conoscono alcuno, che per opinion loro sia indegno di cosi fatto honore.

XLVI.

Il che fatto; & posti i Caualliери a seder' tutti secondo il grado loro, il cancelliero leuatosi prende il giuramento da ciascuno, che faranno quella elettione, che essi stimeranno migliore, con queste parole. Per quella istessa fede, & per quel giuramento, che alhora faceste, che di quest'ordine foste ornato, spontaneamente, & di uostro libero uolere hauete a giurare in mano o del supremo, o del uicario di lui, che in questa nuoua elettione procederete con sincero, & incorrotto animo; & che eleggerete huomo, che per nobiltà,

& per profeſsione di Caualliere ſarà da uoi giudicato degno di tal honore; credendo, che in lui ſi ritrouino tutte quelle degne qualità, che a coloro ſi richieggono, i quali hanno da eſſere in queſto ordine eletti; & fra le altre, che ſia per douer' eſſer di giouamento al ſupremo, a ſucceſſori ſuoi, alle terre, & a gli ſtati a lui ſoggetti, & che a queſto ordine iſteſſo habbia, quando che ſia, ad eſſer di aiuto, di commodo, & d'ornamento: aggiungendo, che non mirerà in queſto ne a riſpetto di parentado, ne a ſangue illuſtre, ne ad amore, ne a fauore, ne a commodi priuati, ne a riſpetto de' grandi, ne ad altro; ma che haurà ſolo riguardo a perſona, che ſi moſtri eccellente in tutte quelle coſe, che a degno Caualliere ſi conuengono.

XLVII.

Dopo le quali parole in tal maniera dal can celliero prononciate, ſi leuerà quel Caualliere, che ſarà piu al ſupremo uicino; & innanzi di lui andato, & con debita riuerenza chinatoſi, toccandogli la deſtra mano, affermerà giurar ſecondo la forma delle ſopradette parole. & coſi di mano in mano faranno gli altri, ſecondo i gradi loro.

XLVIII.

Dirà poi il ſupremo a quel Caualliere, che gli ſiede piu proſsimo di tutti gli altri in ordine: Per la forza di quel giuramento, con che poco auanti obligaſte la fede uoſtra, ui ammoniſco, & ui ſcongiuro, che affermiate quale ſia fra tutti gli altri cõnoſciuto da uoi per piu degno d'eſſere in queſto collegio noſtro accettato. Allhora leuatoſi dal luogo ſuo quello, a cui ſarà ſtata fatta la richieſta, con molta riuerenza, & riſpetto gitterà in

una

una urna, posta a piedi del supremo, una polizzina, nella quale sarà il nome del Caualliere, che esso elegga; & il medesimo faranno per ordine tutti gli altri; dopo i quali metterà il supremo la sua nell'istessa maniera.

XLIX.

Appresso, prenderà il cancelliero ad una ad una le polizzine, come a caso gli uerranno alle mani, &, spiegate, leggerà i nomi di coloro, che uedrà dentro scritti, col quale ordine saranno dallo scriuano medesimamente rescritti: & in tal modo fatta comparatione di essi nomi, quello si pronócierà esser' rimaso nell'ordine di questa Caualleria, il qual sarà dal maggior numero nominato. & se per auẽtura andassero due di uoti pari, allhora ha il supremo il terzo, col quale da la uittoria a quello de' due che gli pare. ma s'egli nó uolesse di questa prerogatiua ualersi, l'elettione dell'uno & dell'altro si haurà per nulla, & straccierãsi i primi nomi, eccettuando tuttauia i nominati da gli assenti, i quali non possono esser' a tempo per nominare altri in luogo de primi, & per ciò questi soli potranno da capo esser posti nell'urna.

L.

Fatta l'elettione, lo scriuano dell'ordine il medesimo giorno la pone nel libro de' publici atti: et se'l Caualliere eletto è lontano, manda il supremo lettere per lo Re dell'arme, o d'altro huomo, che a ciò sia atto, a farnelo auisato, & a richiederlo, che uoglia con grato, & benigno animo acettar questo honore. & con la lettera se gli inuia il libro delle institutioni dell'ordine; accioche, letto il tutto, possa con maggior fondamento far questa de-

liberatione. Sarà anco auisato, che al giorno statuito uoglia comparire inanzi al supremo per fargli il giuramento, & accettare il Tosone con le altre insegne dell'ordine: & che fra tanto per lettere, o per persona speciale dichiari quale sia intorno a questo fatto l'intentione dell'animo suo.

LI.

Se'l Caualliere eletto sarà di grande stato; onde non possa per la grandezza delle sue occupationi personalmente uenire; dourà il supremo, se cosi gli parerà, dare il Tosone a quello istesso, che porterà le lettere della elettione, cō ordine, che in suo nome al nouello Caualliere l'appresenti: & egli in segno, che ciò gli sia caro, se lo porrà al collo; & per l'istesso nuntio ne farà con sue lettere auisato il supremo, specificando, che si presenterà al primo, o al secondo consiglio, o doue prima gli uerrà fatto di ritrouarsi con lui, per fargli il debito giuramento.

LII.

Come quello, che sarà stato eletto, hauerà approuata la elettione, & si sarà appresentato per prendere il giuramento, & accettar il Tosone, parlerà questa maniera al supremo. Poi che primieramente fui auisato, Prencipe ottimo, con uostre lettere, come era paruto a uoi, & a tutti questi Signori Cauallieri, & fratelli nostri eleggermi a cosi sourano, & alto grado, come è questo, di che mi terrò sempre per honoratissimo: con quella riuerenza maggiore, ch'io douea, approuai il giudicio, & l'elettione, che di me faceste, & accettai lietissimamente questo grande, & cosi illustre beneficio con gratissimo animo: & hora sono

no qui per renderui tutte quelle gratie, che per me si possono maggiori, & insieme per offerirmi a tutto questo sacro collegio presto, & diuoto a fare tutte quelle cose, lequali conoscerò che appartengano all'honore, & al commodo di questo ordine, & insieme all'ufficio mio. Al qual caualliero il supremo in presenza del maggior numero di que' dell'ordine, che si potranno per quel tempo congregare, in questa forma risponderà. Io, ualoroso huomo, & questi Signori miei fratelli, hauendo hauuta contezza delle uostre laudi, & sperando, che per l'innanzi siate non pur per conseruarui quelle istesse, ma per accrescerle, & multiplicarle in molti doppi per honorar uoi, & l'ordine commune della caualleria, ui habbiamo nominato in questo nostro collegio. il rimanente sarà, c'hora ui oblighiate con quella forma di giuramento, che ui sarà dalle mie parole dichiarito a difendere, & conseruar, quanto per uoi piu si potrà, in tutto il tempo della uita uostra, o in quello almeno, che uiuerete in quest'ordine, la grandezza nostra, & di qualunque succederà a noi, & lo stato, & la dignità ancora.

LIII.

GIVRATE appresso, che farete sempre lo sforzo uostro, acciò che quest' ordine si mantenga, & si confermi nello splendore, & nella grandezza sua, & che a ciò fare porrete ogni studio uostro, ne sopportarete mai, per quanto si potrà uietare da uoi, che egli sia uiolato, o danneggiato in alcuna maniera appartenente alla commune dignità di tutti.

LIIII.

ET SE, quello, che Dio non uoglia, auenisse, che commetteste cosa, per la quale doueste per le constitutioni essere discacciato dall'ordine, & per ciò ui si ridomandasse il Tosone, giurarete di mandarlo o al supremo dell' ordine, o al tesoriero fra lo spatio di mesi tre, & che dopo quel tempo non porterete ne la catena istessa, ne altra fatta in quella maniera: ne per ciò ui sdegnerete, o prenderete odio contra il supremo, o alcuno altro de Cauallieri.

LV.

ET LE pene, nelle quali per piu lieui peccati, & falli sarete condannato, sopporterete uolentieri, senza uoler per questo male ne al supremo, ne ad alcun dell'ordine.

LVI.

CHE ogn'hora, che si farà consiglio generale dell'ordine, o uoi ui trouerete in persona, o manderete alcun sostituto in luogo uostro, come nelle constitutioni nostre ui è prescritto: & appresso, che presterete intera ubidienza al supremo, a successori, o a uicarii suoi in ogni cosa giusta, & honesta dell'ordine nostro.

LVII.

OLTRE a ciò prometterete, che, quanto portano le forze uostre, darete essecutione generalmente di uno in uno a tutti i decreti, & ordinationi nostre: intendendosi, che questo habbia tanto uigore, come haurebbe, se haueste giurato a capo per capo distintamente, & con special sacramento ui fuste obligato.

LVIII.

LE QVALI cose confermando esso caualliero, & hauendo fatto il giuramento nelle mani del supremo, terrà tuttauia la destra sopra'l sacrosanto segno della croce, & il libro de gli Euangeli, & prometterà d'osseruarle con ogni religione.

LIX.

APPRESSO, s'inginocchierà a piedi del supremo: & egli tuttauia ponendogli al collo la catena del Tosone, gli parlerà o per se stesso, o per bocca d'altri in questa sentenza. Questo istesso ordine ui accetta nella sua communanza, & in segno di ciò ui adorna, & circonda il collo di questa catena d'oro. Faccia Dio, che uoi la possiate portar lungamente; & che questo sia in gloria di Dio, & di tutta la christiana religione, ad essaltamento di santa Chiesa, & in honore, & augumento cosi di questo ordine in uniuersale, come priuatamente a laude, fama, & riputatione uostra, in nome del padre, del figliuolo, & dello spirito santo. & qui egli dourà risponder la parola: Amen, cioè, Iddio questo istesso mi cóceda. & dopo ritornato a sedere, sarà da quel Caualliero, che sederà nel piu degno luogo, condotto dinanzi al supremo: il quale lo basciera in segno d'amore: il che medesimamente farà ogniuno de gli altri per ordine.

LX.

SE colui, che fosse stato eletto, ricusasse il grado, il supremo ne farà auisati i Caualliei dell'ordine, acciò che a suo tempo, & sotto l'istessa maniera, & forma facciano elettione di nuouo Caualliero

LXI.

IL quale le medesime cose con l'istesso modo giu-

rando si debba appresentar a gli altri Cauallieri, come si fece a coloro, che furono prima eletti dal Duca Philippo il buono.

LXII.

CIASCVNO de' Cauallieri, qual hora sarà nell'ordine accettato, & hauerà hauuto il Tosone, è tenuto ad isborsar al tesoriere dell'ordine ducati d'oro 40. ouer dargli il ualore d'esso, la qual somma si haurà ad impiegar nelle cose sacre, & noi parimente, & in altre cose appartenenti in questo collegio al culto diuino. & se tuttauia ad alcuno piacesse, per questa somma istessa offerir così fatti ornamenti di chiesa, che si ritrouasse hauere; sarà l'istesso; solo che il ualore dell' oro ascenda alla detta somma.

LXIII.

ET quando uien a morte alcuno dell'ordine, i Cauallieri subito, che ne saranno auisati, manderāno al tesoriere danari, perche si dicano cinque messe cantate per l'anima del defunto, & appresso cinque soldi per elemosina, le qual cose saranno essequite dal tesoriero in Diuona nella istessa capella Ducale.

LXIIII.

AL Re dell'armi assegnarà al supremo per stipendio cento scudi per anno, & ciascuno de' Cauallieri due, ilqual pagamento l'habbia a fare al tempo del consiglio generale.

LXV.

SE, uenendo a morte il supremo, l'herede, & successor suo non sarà atto per gli anni a così fatto gouerno; per commun suffragio di tutti, o della maggior parte si douerà elegger uno de Caualleri, che

che tenga il luogo ſuo infino a tanto, che egli uenga all'età di poter gouernare: intendendoſi, che in quel tempo egli habbia quella poteſtà, & auttorità iſteſſa, che ſe foſſe uenuto a quel grado per ſucceſsione. Et ſe al ſupremo rimanerà herede una figliuola femina, ſi douerà infino, che ſia congiunta in matrimonio, far elettione coll'iſteſſo modo di chi tenga il luogo ſuo con la medeſima auttorità: & douerà eſſer poi il marito, & Cauallie ro di tal età, che baſti al carico, & all'ufficio del ſupremo: & intorno a queſto ſia tenuto a fare il ſolito giuramento. A quello tuttauia, che ſarà ſotto queſta forma eletto, ſi dourà da ogniuno preſtare ubidienza non altrimenti, che ſe foſſe l'iſteſſo ſupremo.

LXVI.

ESSENDO queſt'ordine, come già ſi è detto, una fraternità, & una communanza, alla quale ſpontaneamente ſi obligano, & ſi ſottomettono i Cauallieri, che ui ſono compreſi con giuramento di conſeruarla con ſomma perſeueranza, & di mantenerla, & non uiolarla mai, ne laſciarla in niuna maniera; fù inſtituito, che queſto iſteſſo haueſſe ragione, & auttorità di ſupremo giudicio, & di corte libera, che uolgarmente ſi chiama l'Arreſta, & che poteſſe conoſcer le cauſe, & render ragione intorno a queſte coſe tutte, che mirano all'ordine, & a Cauallieri, & che in eſſo ſiano per tanto compreſi monitorii, citationi, pene, correttioni, condannagioni in danari, & priuatione d'uffici, decreti, giudicii, & ſentenze difinitiue di qualſi uoglia maniera, & tutto quello in ſomma, che naſcerà da queſt'ordine, intorno alle coſe, che a

E lui

lui appartengono, et a Cauallieri, sarà cosi rato, & fermo, come se fosse nato dalla corte suprema Ducale, che non ha alcuna superiorita, ne si potrà impedire, ne rompere, ne ostar in alcuna maniera, ne infermare per querele, ne per prieghi, ne per appellationi, ouero intromissioni, che ui fossero interposte: aggiongendosi, che non si possa delegar la cognitione di cosi fatte cose ad alcun altro tribunale di Prencipe, di Corte, o di giudice; & che ne il supremo, ne alcun' altro de Cauallieri possano esser constretti innanzi ad alcũ altro giusdicente, per essersi sottomessi a ciò liberamente, & spontaneamente, & per hauerne preso il giuramento.

Il giuramento di Philippo fu tale. Tutte queste cose insieme, & ciascuno articolo per se solo, come di sopra si è ordinato, & instituito da noi, & per noi stessi, & per nome de Duchi di Borgogna, che succederanno a noi, & saranno capi, & superiori di quest' ordine; promettiamo, quanto per noi sia possibile, di osseruare, adempire, & essequir pienamente, integramente, & inuiolabilmente con perpetua perseueranza. Et se nelle cose di sopra comprese nascerà oscurità, dubio, o difficultà d'alcuna maniera, riseruiamo a noi, & a successori nostri supremi di questo ordine l'auttorità di spiegarla, dichiararla, interpretarla, & determinarla: intendendo noi, che sia in arbitrio nostro, & di coloro, che ne succederanno, cosi accrescere con nuoui articoli le cose deliberate da noi, come emendarle, & mutarle, &, doue fussero oscure, dilucidarle, &, doue dubie, & ambigue, interpretarle, come a noi parerà col consenso

ſenſo & conſiglio de' noſtri fratelli, & compagni Cauallieri, che ſia migliore & piu eſpediente. ma da queſto ſi cauano fuori gl'infraſcritti capitoli: il Primo, nel quale ſi tratta dal numero de' caualli eri: il Secondo che uieta a chi una uolta ſia accettato in queſto ordine, prẽderne altro di caualleria, ſe non con quelle conditioni, che qui ſono poſte. Il Quarto, che è della confederatione, & dell'amiſtà contratta tra'l ſupremo dell'ordine, & i Cauallieri, & fra loro inſieme, & come ciaſcuno debba ſeruire alla riputatione, & all'honore dell'altro. Il Quinto, che dimoſtra qual maniera di ſeruigio debbano i cauallieri al ſupremo dell'ordine. L'Ottauo, nel qual ſi tratta, come con l'auttorità del ſupremo ſi habbiano a terminare le controuerſie, che naſcono fra Cauallieri. il Nono, & Decimo dell'aiuto, che ſi dee preſtare dal ſupremo a cauallieri, & da queſti a lui, per difender la dignità, & riputation di ciaſcuno contra i maleuoli, et detrattori. L'Vndecimo, quando, & in che maniera quelli, che non ſono uaſſalli del ſupremo, habbiano a ſeruire nella guerra i ſuoi nemici, & uenir contra di lui ſenza pregiudicio dell'honore. Il Duodecimo, che denota con che humanità, & con qual beniuolẽza ſi debbano i Cauallieri trattar tra loro, ne' caſi conceduti a uenire contra'l ſupremo, quando ſarà l'un compagno dall'altro fatto prigione. Nel Decimoquarto, Quintodecimo, & Seſtodecimo, doue s'allegano le cagioni, per le quali ſi debbono i Cauallieri delinquenti cacciar fuori dell'ordine, & in quali occaſioni ſia loro lecito à rinontiare il Toſone. il Decimoottauo, nel quale è ordinata la preminenza nel ſedere, nel

 parlare,

parlare, nell'operare, et nello ſcriuere. Il Quarantesimo primo, che preſcriue, come s'habbia a fare l'elettione de' cauallieri; et che'l ſupremo ne' ſuffragi habbia due uoti. Il Cinquanteſimo primo, doue tratta con qual maniera ſi debba accettare il nouello Caualliero nell'ordine. et con queſto iſteſſo quaſi del medeſimo modo ſono il Cinquanteſimo terzo, Cinquanteſimo quarto, cinquanteſi mo quinto, Cinquãteſimo ſeſto, e Cinquanteſimo ottauo. ne quali è dato l'ordine, che ſi ha da tenere nella creatione de' nouelli Cauallieri; & nel dar loro il giuramẽto ſopra quelle coſe, che ſono tenuti ad oſſeruare. i quali capi tutti inſieme con le coſe in loro cõtenute intendiamo che ſiano determinate, & in ogni tẽpo & occaſione inuiolabilmente oſſeruate: di modo che ne noi, ne i ſucceſſori noſtri ſupremi nell'ordine, habbiano auttorità alcuna di mutare ne in tutto, ne in parte, ne ſoli ne col conſiglio de' Cauallieri. Similmente ordiniamo, che a tutte queſte inſtitutioni, ſe ſaranno traſcritte, & dal noſtro generale ſuggello, o d'altri, che ſiano legitimi, ſuggellate o ſottoſcritte da can cellieri dell'ordine, ſi preſti piena, & indubitata fede non meno, che al primo noſtro originale, ſi preſtarebbe; il quale originale accioche ſia piu ualido, habbiamo confermato col noſtro ſuggello. Dato nella città noſtra a XXVII. di Nouembre, l'anno M.CCCCXXXI.

I.

IL Duca Philippo il buono, inſtitutore del preſente ordine, nel conſiglio generale, che fece in Haya, in Olanda, l'anno MCCCCLVI, aggiunſe al capitolo quaranteſimo terzo delle conſtitutioni di com-

commune parere de i cauallieri, che ogni uolta, che in tempo del consiglio generale fusse nonciata la morte d'alcuno dell'ordine, subitamente in quell'istesso consiglio si facesse elettione di nuouo Caualliero.

II.

Carlo Duca di Borgogna, figliuolo, & successore di Philippo, mutò il XXII. capo, concorrendoui il commune consenso de' Cauallieri, & ordinò, che così a lui, come a successori suoi fusse lecito, che in ogni tempo, che gli paresse, & in ogni luogo potesse congregare il consiglio generale.

III.

Questo istesso nella dieta generale, che fu fatta in Valentiana in Anau, l'anno M.CCCCLVIII. ordinò contra quello che si prescriue ne cap. 25, 26, 27, & 28, che le uesti, le quali prima doueuano esser di drappo scarlatto, & foderato di pelli, si facessero di panno di seta cremesina, foderato di panno di seta bianco; & di questa maniera il capuccio, e'l sagio, o altra robba, che usassero sotto la ueste lunga: & che il medesimo habito usassero i quattro ministri, senza però fregio alcuno. Appresso, aggiunse, che'l giorno, che si haueua a celebrare la messa di nostra Donna, douessero comparire in ueste di damasco bianco, & con capuccio di panno di seta cremesino; ordinando che queste così fatte uesti si facessero fare a spese del supremo dell'ordine, & si conseruassero appresso'l tesoriero: intendendo però, che le uesti di sotto così cremesine, come bianche, & di duolo si douesse fare a sue spese ciascuno de' Cauallieri: eccettuando da questa legge i quattro ministri, i quali del tutto

haueranno ad esser uestiti dal supremo per una fiata solamente; & doueranno appresso di se conseruare essi suoi uestimenti.

IIII.

PHILIPPO Re di Spagna l'anno M.D. facendosi la dieta generale in Brusselle, liberò i Cauallieri dall'obligo d'isborsare i scuti quaranta, che soleuano assegnare al tesoriero dell'ordine, come disponeua il LVII. capitolo.

V.

IN QVESTO medesimo consiglio statui, che per l'innanzi contra'l tenore del cap. XLV. hauendosi a fare elettione di nuouo Caualliero, non si parlasse prima delle attioni sue s'egli non fusse già eletto; parendo cosa ingiusta mettere a sindicato la uita d'un Caualliero, & d'un'huomo honorato, & illustre senza necessità. ordinò adunque, che, fatta l'elettione, auanti che del tutto fusse approuata, si essaminasse la sua uita & i costumi suoi, per uedere se si prouasse cosa, per la qual fusse da riputarlo indegno di questo grado.

VI.

NELLA dieta istessa ordinò, che, intesa la morte d'un Caualliere, si douesse far celebrare quindici messe in quella chiesa, che gli paresse, dispensando a suo arbitrio quindici soldi a poueri; & liberando in tutto i Cauallieri dall'obligo di consegnar i danari al tesoriero, essendo ciò difficile per la molta distanza de' luoghi. obligò appresso i quattro ministri, che, intesa la morte d'alcuno dell'ordine, douessero con sue lettere raguagliarne a uno per uno tutti i cauallieri.

VII.

VII.

CARLO V. Imperatore, essendone essortato dall'Imperatore Massimiano, che, prima che il nipote fusse uenuto all'età, teneua, come suo tutore, & padre, il luogo del supremo; & al tempo di Carlo haueua solamente luogo di semplice cauallliero, essendo dispensato da Papa Leone decimo, per esser il primo capo, doue si tratta del numero de' cauallieri, immutabile per le institutioni del Duca Philippo, accrebbe infino a 20. il numero de' cauallieri, che fu nell'anno M.D.XVI. & così col supremo uennero ad essergli nella dieta generale, che si fece in Brusselle.

VIII.

E NELLA predetta dieta mutò il capitolo III. liberando del tutto i Cauallieri da portar di continuo la catena del Tosone, per esser ciò loro di non mediocre dispiacere; concedendo appresso, che in segno d'esser dell'ordine portassero il Tosone, appeso ad una cordella di seta, senza altro. I giorni, che si hauesse a portare la catena d'oro, necessariamente ordinò, che fussero questi: il Natale, la Pasca, la Pentecoste con i giorni seguenti: & tutti quelli, che sono dedicati alla celebrità di nostra Donna: il dì della Circoncisione, dell'Assensione; del Corpo di Christo; di tutti i santi, dell'Epiphania; di Santo Andrea, come di padrone, & capo della casa di Borgogna; & in caso d'essequie d'alcuno de' cauallieri, e sempre che si facesse consiglio generale dell'ordine, & che dal supremo si desse audienza; & si licentiasse oratori, & legati de' Prencipi stranieri. & in così fatte occasioni mancando di portarla, sarà condennato in due sol-

di per far dir una messa,& in altrettanto da esser dispensato a poueri, liberandosi però da così fatta legge gl'Imperatori,i Re, & i Duchi,che non siano sudditi al supremo dell'ordine.

IX.

NELLA medesima dieta fu auuertito, che il XVII. capitolo da molto tempo non si era osseruato, nelquale si tratta della precedenza de' Duchi; conciosiacosa che ne Giouanni Duca di Borgogna, ne Carlo Duca d'Orliens, ne Giouanni Duca di Cleues, ne meno il Re suo padre, ne esso finalmente, hauendo, come'l padre, innanzi che fusse supremo, leuato il titolo di Duca di Lucemburgo, erano stati honorati con maggior prerogatiua sopra quei, che fussero di minor titolo. per tanto hauendone hauuto matura consideratione co cauallieri, statui che per l'innanzi chiunque hauesse titolo di Duca, precedesse a tutti quei cauallieri, che in uno istesso giorno fussero con lui creati, & di minor titolo, & questo non ostante, l'età, per la quale altrimenti douessero precedere.

X.

IN QVESTO istesso tempo fu stabilito, ch'essendo i quattro ministri, come consiglieri dell'ordine, & del medesimo corpo, douessero stare alla legge di esser inquisiti; & constando che hauessero fatto mancamento alcuno, fossero castigati,& puniti, come i cauallieri.

XI.

L'ANNO M.D.XXX. del mese di Settembre celebrandosi il consiglio generale dell'ordine in Tornai, esso Imperator Carlo V determinò, che si douesse

nesse meglio dichiarire i XXXVI. XXXVII. & XXXVIII. capitoli, che sono delle condannagioni. & perche Don Giouanni Emanuelo cauallier dell'ordine a tempo, che'l predetto Carlo Quinto era di anni minore, senza intelligenza sua, & de cauallieri, fu per inuidia, & persecutione arrestato in Maliues, & portato prigione nel castello di Viluorda; doue lungamente stette, ordinò, che de' cauallieri, e de' quattro ministri ne hauesse ad esser solo giudice per l'auuenir il supremo, e'l uicario suo, & i suoi successori col collegio de' cauallieri per qualunque si uoglia delitto enorme, che hauessero commesso.

ET QVANTO appartteneua alla carceration loro, ordinò nell'istesso decreto, che alcuno dell'ordine non potesse esser ritenuto, senza espresso commandamento del supremo, e del uicario suo, col consenso almeno di sei consiglieri, o di quanti a quel tempo si potessero hauere.

IL QVAL commandamento, allhora si debba intendere, che sia rato, quando, fatta buona, & diligente inquisitione, apparirà il delitto, e di lui non ue ne sarà d'altro alcuno. La prigione del caualliero ritenuto non sarà uolgare, ne commune, ma gliene sarà designata una dalla confraternità de' cauallieri, iquali in ciò doueranno usar liberalità, e clemenza, aggiungendo, che'l conoscere, e'l giudicare appartenga solamente al supremo, o al uicario di lui, non ui essendo egli, interuenendoui il consiglio de gli altri cauallieri dell'ordine, & i ministri insieme. e se per sorte il giudicio fusse fatto per lo uicario del supremo, es-

F sendo

sendo esso assente, non potrà prima esser rato, che ne sia auuisato il supremo douunque egli si ritrouerà, & ui aggiunga il suo uoto, anzi egli, dopo congregati almeno sei del numero de' cauallieri, & fattone solenne dieta, douerà insieme con loro inuestigar de' suoi errori, per mezzo de uicini, e di quelli, che hanno maggior notitia di lui, e da capo riconoscere tutta la causa sua, dando sentenza in quella maniera, che uuole il giusto, e l'honesto. Si confermò con tutto ciò nel rimanente quello, che ne' predetti capitoli si comprende. e se altro fu ordinato nel consiglio del M. D. XVI. contra il tenore del presente decreto, di piena, & assoluta potesta depennò in tutto, & uietò, che fosse osseruato.

XII.

Al capitolo XXXIX. si aggiunge nell'istessa dieta, che gli heredi del caualliero defonto non solo s'intendessero d'esser obligati alla restitution della catena del Tosone, ma anchora del libro delle conspirationi. laqual cosa affine che inuiolabilmente si osseruasse, ordinò, che doue alcuno fosse accettato in quel luogo, si obligasse con scritto di propria mano a restituirnelo.

XIII.

Al capitolo XXXXIIII. l'istesso Imperatore u'aggiunse, che'l cancelliero, non solamente tenesse nota delle cose illustramente fatte, o da supremi dell'ordine, o da gli altri caualllieri morti, come gli sarà dettato dal Re dell'armi, ma che egli debba tener conto anchora di tutto ciò, che egli con diligente inquisitione

ne haurà inteſo da altri , che ſiano degni de fede , & preſentare la nota nella prima dieta al ſupremo , & a cauallieri dell'ordine .

IL FINE.

NELL'ACADEMIA
VENETIANA,
M. D. LVIII.